

## Modifiche 2016 alle “Linee guida per la redazione dei bandi per le agevolazioni”

### Relazione illustrativa

Le modifiche sono introdotte a normativa regionale invariata, con specifico riferimento alla L.R. n. 35/2000 (“Norme in materia di attività produttive e semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese”).

A seguito di eventuali modifiche normative, le presenti Linee Guida potranno subire ulteriori innovazioni, così come a fronte di disposizioni operative che saranno fornite per l'estensione ai professionisti delle agevolazioni alle imprese.

#### A) in ordine ai requisiti di ammissibilità:

- **punto 7, par. 2.2 (pag. 6)** tra le fattispecie in presenza delle quali non è possibile accedere ai bandi regionali è aggiunta quella dello *“scioglimento e liquidazione”*; questa modifica è motivata dalla necessità di equiparare lo scioglimento e liquidazione alla liquidazione volontaria (già prevista tra le cause di non ammissione) al fine di non creare un'immotivata differenziazione, soprattutto in quanto entrambe le fattispecie sono disciplinate dal codice civile;
- **punto 12, par. 2.2 (pag 6)** è modificata radicalmente la dichiarazione secondo la formulazione del nuovo Codice degli appalti (art. 80 D.Lgs. 50/2016), introducendo un limite temporale (*“non essere stato condannato .... nei dieci anni precedenti alla data di pubblicazione del bando”*) e lo schema di dichiarazione che il soggetto beneficiario dovrà rendere nella forma dell'autocertificazione al momento della presentazione della domanda (pag.77). Dette modifiche rispondono, inoltre, all'esigenza di ridurre al minimo la discrezionalità in capo al soggetto valutatore e rendere massimamente certe le fattispecie di esclusione; di seguito è riportata la nuova formulazione:

*“12. non essere stato condannato (legale rappresentante) con sentenza passata in giudicato o nei cui confronti sia stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per violazioni gravi, definitivamente accertate, secondo la legislazione italiana e risultanti dal certificato generale del casellario giudiziale<sup>2</sup> o da documentazione equipollente dello Stato in cui sono stabiliti, nei dieci anni precedenti alla data di pubblicazione del bando per uno dei seguenti reati (delitti consumati o tentati anche se hanno beneficiato della non menzione): associazione per delinquere, associazione per delinquere di stampo mafioso, traffico illecito di rifiuti, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, corruzione, peculato, frode, terrorismo, riciclaggio, sfruttamento del lavoro minorile, illeciti in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, illeciti per omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali, illeciti in materia di salute e sicurezza del lavoro, illeciti in materia ambientale e di smaltimento dei rifiuti e di sostanze tossiche e ogni altro*

*delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione. Se la sentenza non fissa la durata della pena accessoria dell'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore e, in tal caso, è pari alla durata della pena principale. Il richiedente è tenuto ad indicare tutte le condanne penali riportate. In ogni caso non rilevano i reati per i quali sia intervenuta la riabilitazione o l'estinzione del reato dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima o sia intervenuta la depenalizzazione”;*

- **punto 13, par. 2.2 (pag. 7)** si introducono elementi di semplificazione nel requisito relativo al rispetto della normativa sul lavoro e sull'ambiente per le oggettive difficoltà di verifica, più volte segnalate dai soggetti gestori. Si ricorda che il requisito è già in parte verificabile, secondo la nuova formulazione del requisito 12 sopra illustrato, attraverso il casellario giudiziale generale, dove sono indicate oltre alle condanne penali, le sentenze civili ed i provvedimenti sanzionatori maggiormente rilevanti riportati per reati ambientali, per violazione delle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, per violazioni di carattere fiscale ecc.

L'attuale requisito 13 prevede: *“osservare gli obblighi dei contratti collettivi di lavoro e rispettare le norme in materia di:*

- a) prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali;*
- b) salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;*
- c) inserimento dei disabili;[quando ricorre]*
- d) pari opportunità; [quando ricorre]*
- e) contrasto del lavoro irregolare e riposo giornaliero e settimanale*
- f) tutela dell'ambiente”;*

Si evidenziano di seguito le principali criticità riscontrate nell'attività di controllo sulla veridicità dei contenuti di quanto dichiarato in sede di domanda dai soggetti beneficiari;

Tutela Ambiente : spesso gli enti che vengono contattati dal soggetto gestore non riescono a fornire una risposta in merito alla verifica di quanto dichiarato; solitamente si assiste ad un rinvio ad altri organismi o ad una risposta in cui si comunica l'impossibilità di certificare, anche a seguito di confronto con altri Servizi, la veridicità di quanto dichiarato. Persino gli organismi cui rimandano i Comuni palesano spesso difficoltà/impossibilità di verificare quanto dichiarato in sede di domanda.

Pari Opportunità: la conferma di veridicità delle dichiarazioni rese in sede di domanda è richiesta alla Direzione Territoriale del Lavoro, la quale spesso non risponde oppure rimanda alla Direzione Interregionale del Lavoro di Roma. In questo caso: 1) si incontrano molte difficoltà nel ricevere gli esiti richiesti e spesso non vi è stata una risposta; 2) in mancanza di risposta, di norma, si procede come segue: sollecitare l'ufficio competente a rispondere, facendo riferimento alle comunicazioni già inoltrate e precisando che, in caso di mancata risposta entro 15

giorni, si ritiene regolare la verifica del requisito dichiarato dal soggetto beneficiario, sollevando il soggetto gestore e la Regione Toscana da ogni responsabilità per mancato controllo nel caso in cui tali requisiti dovessero risultare insussistenti.

Essere in regola con nell'applicazione del CCNL: detto requisito molto spesso non è verificabile, date le problematiche di dettaglio e le difficoltà operative riscontrate negli accertamenti di cui si tratta, come documentano scambi di comunicazioni intercorse con gli enti interessati (agli atti dei soggetti gestori).

Nel presente aggiornamento, pertanto, il requisito 13 diventa: *“rispettare le norme in materia di contrasto del lavoro nero e sommerso”*.

Il requisito del rispetto dei contratti collettivi di lavoro (attualmente previsto espressamente dall'art. 4-bis, comma 8, lett. b) della LR 35/2000 può considerarsi soddisfatto in quanto ricompreso - e quindi verificabile indirettamente - attraverso i seguenti requisiti: 1) regolarità contributiva, 2) rispetto delle norme in materia di contrasto del lavoro nero e sommerso; requisiti che, se non rispettati, determineranno la non ammissione/esclusione del soggetto.

- **punto 17, par. 2.2 (pag. 7)** per le imprese prive di sede o unità locale in Toscana al momento della domanda, il requisito di “impresa attiva” è specificato come segue: *“detto requisito deve sussistere al momento del pagamento a titolo di anticipo/ per stato avanzamento lavori (S.A.L.)/a saldo”*;
- **punto 18, par. 2.2 (pag. 7)** tenuto conto delle peculiarità dei bandi a sostegno della creazione d'impresa, il requisito è modificato nel senso che, al momento della domanda, l'impresa può risultare da *“... costituirsi entro .... mesi dalla data di adozione del provvedimento di concessione dell'agevolazione. Per data di costituzione si intende la data di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente”*.

#### **B) in ordine ad altre disposizioni delle Linee Guida:**

- **par. 3.4 (spese ammissibili) (pag. 17)** è introdotta una specifica previsione sulle spese non rendicontabili, così da facilitare l'attività di verifica delle rendicontazioni di spesa ed evitare dubbi interpretativi al riguardo. In particolare è chiarito che le fatture parzialmente quietanzate non sono ammissibili in fase di rendicontazione finale, con ciò intendendo che invece esse sono ammissibili per l'ottenimento dell'erogazione a SAL;
- **par. 4.2 (presentazione della domanda) (pag. 18)** si chiarisce che non è la domanda ad essere resa nella forma dell'autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, bensì le dichiarazioni in essa contenute e/o allegate che dovranno essere rese ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. n.445/2000, consapevole della responsabilità penale in caso di dichiarazioni false ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000;

- **par. 4.3 (documentazione a corredo della domanda) (pag. 20)** nonostante la modifica del requisito 13, par. 2.2. (pag. 7) è mantenuta la dichiarazione ambientale da richiedere solo in via eventuale, laddove il bando lo preveda espressamente;
- **par. 5.5 (formazione della graduatoria) (pag. 25)** si specifica che *“in caso di non ammissione, il responsabile del procedimento provvede a comunicare l’esito negativo, opportunamente motivato, al richiedente l’agevolazione”*, modificando in tal senso la precedente disposizione che per questi casi prevedeva l’adozione di un provvedimento ad hoc antecedente la formazione della graduatoria;
- **par. 6.2 (sottoscrizione del contratto) (pag. 27) e Allegato 1 (schema di contratto) (pag. 47)** la modifica introdotta allinea il momento della sottoscrizione del contratto di agevolazione con l’atto regionale (decreto) con il quale si concede il contributo;
- **par. 6.3 (obblighi del beneficiario) (pag.28)** secondo le indicazioni pervenute dall’AdG del POR Fesr, sono stati riformulati gli obblighi di informazione e comunicazione a cui devono attenersi i beneficiari ed è stata eliminata la relativa scheda;
- **par. 6.4 (modifiche dei progetti) (pag. 29)** per maggiore chiarezza, è introdotta una specifica previsione sulla richiesta di proroga;
- **par. 7.2 (modalità di erogazione dell’agevolazione) (pag. 34)** si introduce la possibilità di prevedere la procedura di delegazione di pagamento per l’erogazione a mezzo voucher;
- **par. 7.3 (erogazione dell’anticipo e garanzia fideiussoria) (pag 34)** Nel caso di interventi di valore modesto, si introduce la possibilità che il bando disponga modalità diverse ai fini dell’erogazione di anticipi.
- **schema di garanzia fidejussoria (pagg. 63-69)**, secondo la previsione *“Nel caso di ritardo nella liquidazione dell’importo garantito, comprensivo di interessi, la Società corrisponderà i relativi interessi moratori in misura pari al tasso ufficiale di riferimento (T.U.R.), maggiorato (ove previsto nel bando o nella normativa di riferimento): a) di cinque punti percentuali con decorrenza dal sedicesimo giorno successivo a quello della ricezione della richiesta di escussione, senza necessità di costituzione in mora; b) della maggiorazione prevista dall’art. 83 del Reg. (CE) n. 1268/2012”* la maggiorazione degli interessi non costituisce una scelta alternativa tra le due ipotesi, bensì entrambe le fattispecie sussistono contemporaneamente, solamente la prima è eventuale (si applica solo in caso di ritardo nella restituzione), mentre la seconda (*maggiorazione prevista dall’art. 83 del Reg. (CE) n. 1268/2012*) trova applicazione in ogni caso. Pertanto la nuova formulazione è la seguente: *“Nel caso di ritardo nella liquidazione dell’importo garantito, comprensivo di interessi, la Società corrisponderà i relativi interessi moratori in misura pari al tasso ufficiale di riferimento (T.U.R.), maggiorato: a) di cinque punti percentuali con decorrenza dal sedicesimo giorno successivo a quello della ricezione della richiesta di*

*escussione, senza necessità di costituzione in mora; b) della maggiorazione prevista dall'art. 83 del Reg. (CE) n. 1268/2012.”*